



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 09/11/2017

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver stipulato, con soggetto poi successivamente incorporato nell'intermediario resistente, un finanziamento personale di € 33.900,00 in data 05/04/2011 e di avere in tale occasione aderito a una polizza assicurativa denominata "Garanzie Personal Prestiti Personali", composta a sua volta da due polizze collettive inscindibili, qualificata dal contratto come facoltativa. Lamenta la non corretta determinazione nel contratto del TAEG per la mancata inclusione nel costo complessivo del finanziamento della predetta assicurazione.

Argomenta, anzitutto, che le Istruzioni della Banca d'Italia adottate nell'agosto 2009 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2010 espressamente prevedono l'obbligo di inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG e del TAEG ogni volta in cui il relativo onere sia volto alla tutela del creditore, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo delle coperture assicurative stesse. Inoltre – prosegue – «[a]ppare evidente che dal 24.02.2011, data di entrata in vigore delle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 09 febbraio 2011, le finanziarie hanno l'obbligo normativo di inserire i costi dei servizi accessori obbligatori o facoltativi connessi con il contratto di credito nel TAEG come riconosciuto anche dall'ABF nella decisione n. 8831/2016 del Collegio di Roma».

Richiama altresì la nota giurisprudenza ABF in tema di riqualificazione di una polizza assicurativa credit protection, formalmente facoltativa, come obbligatoria, in presenza di



rilevanti indici sintomatici. La polizza de qua era «nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali». La copertura assicurativa presenta le seguenti caratteristiche: è una polizza volta ad assicurare il rimborso del credito, contestuale alla concessione, della stessa durata del finanziamento. Era inoltre previsto un forte incentivo commissionale a favore dell'intermediario/collocatore. Irrilevante resta la clausola di recesso, come già chiarito da Coll. Roma, n. 5023/2016.

Il ricorrente chiede all'Arbitro di:

1. in tesi, dichiarare e dare atto che in caso di ricorrenza di una polizza di tipo CPI – Credit Protection Insurance a latere di un contratto di finanziamento - allorquando ricorrano i presupposti di contestualità, di stipulazione a protezione del credito, della circostanza che la finanziaria percepisce altresì la provvigione per la stipula della polizza - il TAEG dichiarato in contratto dovrà essere espressione anche del premio assicurativo e delle provvigioni incassate dal mediatore finanziario;
2. per l'effetto, accertare, dichiarare e dare atto che nel contratto stipulato in data 05.04.2011 tra il ricorrente e l'intermediario non è stato quindi indicato il TAEG corretto;
3. dichiarare e dare atto che l'intermediario è obbligato, ex art. 125-bis T.U.B., a rideterminare il costo del finanziamento stipulato in data 05.04.2011 con il ricorrente, rielaborando un nuovo piano di ammortamento per il periodo di tempo residuo rispetto alla durata indicata in contratto, ove, al capitale, dovranno essere aggiunti solo gli interessi al tasso minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro Annuale emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
4. accertata la nullità della clausola contrattuale riferita al TAEG, disporre l'applicazione del tasso sostitutivo di legge, ordinando il rimborso a parte ricorrente degli interessi pagati in eccesso rispetto a tale misura;
5. per l'effetto, dichiarare e dare atto che l'intermediario è obbligato a scomputare dall'importo così ottenuto la sommatoria dei pagamenti sinora eseguiti dal ricorrente secondo il contratto da dichiararsi illegittimo quanto agli interessi convenzionali, rideterminando così le partite dare/avere tra l'odierno ricorrente e la finanziaria;
6. risarcire il danno subito derivante ex lege da fatto illecito secondo equità circostanziata.

Con vittoria di spese della procedura.

L'intermediario osserva che la normativa applicabile alla specie è da individuarsi nelle Istruzioni di Trasparenza della Banca d'Italia del 2003, così come confermate nel 2009, e nel D.M. 8/7/92. Tale disciplina prevedeva che nel TAEG fossero «inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte». Non basta quindi che l'assicurazione sia tesa ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; la norma di riferimento richiede anche che tale assicurazione abbia natura obbligatoria.

Nel caso di specie, la natura facoltativa della copertura in esame era esplicitata nelle condizioni contrattuali. Inoltre, era prevista la facoltà di recedere dalla polizza non solo entro 30 giorni dalla conclusione, ma anche successivamente, a partire dalla prima decorrenza annuale della polizza, comunque senza costi e senza modifiche al contratto di credito. Il cliente, pertanto, poteva stipulare il contratto di credito, alle determinate condizioni, senza sottoscrivere la copertura assicurativa, dalla quale comunque avrebbe potuto recedere liberamente, senza conseguenze negative di sorta.

A riprova di ciò, allega un modulo contrattuale in cui un altro cliente aveva liberamente optato di non avvalersi della copertura assicurativa.

Infine, beneficiario della copertura assicurativa è il ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto alle spese legali, osserva che i Collegi escludono la ripetibilità delle stesse, tra l'altro, per la non complessità della materia, che rende il ricorso all'assistenza professionale una scelta autonoma del ricorrente.

La resistente chiede all'Arbitro di respingere la richiesta di declaratoria della nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG; rigettare, di conseguenza, la richiesta di applicazione del tasso sostitutivo di legge e di restituzione degli interessi eventualmente pagati in eccedenza; respingere la richiesta di ripetizione delle spese legali ed ogni richiesta risarcitoria.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene agli effetti conseguenti alla mancata inclusione, nel calcolo del TAEG, del costo di una copertura assicurativa.

Si rileva, in via preliminare, che al presente contratto, stipulato il 05/04/2011, si applicano le norme del TUB vigenti anteriormente alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 141/2010, entrate in vigore solo successivamente all'emanazione delle relative disposizione attuative (cfr. art. 3 D.Lgs. cit. e provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011).

Ai fini dell'individuazione della normativa applicabile, si rileva che la disciplina del credito al consumo all'epoca vigente prevedeva una soglia massima per la relativa applicazione (€ 30.987,41; importo fissato provvisoriamente dalla L. n. 142/92, in attesa di una delibera CICR poi mai emanata, e oggi sostituito dal citato D.Lgs. del 2010 con l'importo di € 75.000,00).

Nelle FAQ sul Provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d'Italia, pur in riferimento alla disciplina oggi vigente, si precisa che:

“10.1.7 Calcolo delle soglie di importo del credito ai consumatori

[...] La soglia di 75.000 euro deve essere riferita al limite massimo o alla somma totale degli importi messi a disposizione in virtù del contratto di credito (art. 121, comma 1, lett. g, TUB). Ne consegue che essa va riferita al capitale al netto degli interessi e degli altri costi, anche se oggetto di finanziamento”.

Nel contratto in esame, il totale finanziato era pari a € 33.390,00. Scomputando i costi relativi alla “assicurazione” e le spese di istruttoria, “l'importo messo a disposizione” del ricorrente risulta pari a € 30.000,00 (come pure indicato in contratto), e dunque inferiore alla succitata soglia massima di applicazione.

In base alla regole applicabili, il TAEG doveva essere calcolato tenendo conto delle spese per le polizze obbligatorie (ossia, “imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”), mentre rimanevano escluse quelle per le polizze non aventi tali caratteristiche (art. 2, D.M. Tesoro del 8 luglio 1992).

Con riferimento alla tematica oggetto della presente decisione, questo Arbitro si è pronunciato di recente in sede di Collegio di coordinamento (dec. nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17) in merito agli elementi che assumono rilevanza ai fini della qualificazione di una polizza come obbligatoria.

Il principio di diritto affermato in tali decisioni è il seguente:

«Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento».

Orbene, con riferimento alla polizza Garanzie Personal Prestiti Personali, di cui al caso di specie, si rileva che:

- la polizza è a copertura del credito, come si ricava, in particolare, dallo stesso contratto di finanziamento (art. 5: «È facoltà del Cliente aderire, in qualità di beneficiario, a polizze assicurative intermedie direttamente da [l'intermediario] a garanzia dell'integrale rimborso del finanziamento») e nel modulo di assicurazione (dove si parla di "capitale assicurato iniziale", pari a quello del finanziamento), oltre che dal fatto che essa è posta a copertura di sinistri suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente (decesso, invalidità totale permanente, inabilità totale temporanea, perdita d'impiego, malattia grave);
- è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento;
- le coperture hanno durata pari a quella del finanziamento;
- l'indennizzo è parametrato al debito residuo;
- l'intermediario percepisce una commissione di intermediazione pari al 78,43% del premio.

Il beneficiario della copertura è l'assicurato, ovvero un beneficiario da questi designato. Le condizioni generali di assicurazione specificavano che «In nessun caso l'intermediario ovvero qualsiasi Società appartenente al medesimo Gruppo può essere indicato come Beneficiario o vincolatario nel corso della durata della polizza» (art. 25).

Con riferimento invece agli elementi mediante i quali l'intermediario può dare la prova del carattere facoltativo della polizza, si rileva che:

- le condizioni di assicurazione prevedono la possibilità di esercitare il diritto di recesso per tutta la durata del finanziamento, senza costi e senza riflessi sul costo del credito. Il diritto di recesso deve essere esercitato con preavviso di almeno 60 giorni antecedenti ciascuna "ricorrenza annuale di contratto";
- l'intermediario afferma di aver concesso ad altri soggetti finanziamenti alle stesse condizioni del finanziamento oggetto d'esame, senza la previsione di alcuna polizza a garanzia del credito, senza svolgere specifiche allegazioni circa il merito creditizio. Allega al riguardo la documentazione di un contratto, peraltro di durata e importo nettamente inferiore al finanziamento de quo: importo netto finanziato di € 4.000,00, TAN 9,80% e TAEG 13,93%.

Il Collegio ritiene, pertanto, che, pur ricorrendo nel caso di specie gli 'indici sintomatici' presuntivi della obbligatorietà della polizza assicurativa, l'intermediario ne abbia contrastato il valore probatorio, così come indicato dalle citate pronunce del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro.



Pertanto, la polizza assicurativa in esame deve essere ritenuta facoltativa e, come tale, non incidente sul calcolo del TAEG.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI